

Oggetto: IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI

È legge (la n.116 dell'11 agosto 2014 e pubblicata nella G.U. n.192 del 20.08.14) la previsione contenuta nel decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) che assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "*Tremonti quater*", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

A chi si rivolge

Possono ottenere l'agevolazione i titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (ditte individuali, società di persone e di capitali), e anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Risulta, inoltre, indifferente la dimensione dell'impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

La norma prevede che possono usufruire dell'agevolazione anche le imprese che iniziano l'attività tra la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) ed il 30 giugno 2015.

Sono agevolabili, pertanto, anche le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni: in tal caso la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione della norma.

Da quanto detto sopra risulta evidente che l'agevolazione si presenta particolarmente appetibile per le imprese neo-costituite: tali soggetti in relazione agli investimenti effettuati (probabili visto che l'impresa è in fase di start up) potranno godere direttamente del credito d'imposta calcolato sugli stessi senza dover quindi sottostare alla verifica dell'incremento rispetto alla media dei periodi precedenti (che in queste fattispecie risulta assente).

I beni agevolabili

A fronte di un ambito soggettivo molto ampio, il grosso limite di questa agevolazione è certamente rappresentato dalla forte limitazione dei beni che possono formare oggetto della stessa.

La norma, infatti, prevede che siano agevolabili solo i beni "nuovi" inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

L'agevolazione compete sia in caso di acquisto da terzi (anche dall'estero o con patto di riservato dominio), sia nel caso di realizzazione del bene in economia o mediante contratto di appalto sia, infine, in caso di acquisizione per il tramite di contratto di locazione finanziaria (non "operativo").

Su questo tema però non mancano elementi di incertezza: la richiamata tabella, che di seguito si riporta in forma sintetica, individua un elenco di attività economiche e non di beni strumentali.

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Il fatto che gli investimenti del 2014 entrino in gioco nella media degli investimenti agevolabili nel 2015, consiglia certamente di valutare la concentrazione degli investimenti in uno solo dei due periodi considerati.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta

La norma prevede che il credito d'imposta come in precedenza determinato, venga per un certo tempo "congelato" prima che sia spendibile.

In particolare il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.

Quindi:

- per gli investimenti effettuati nel 2014 (media 2009-2013) il credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio 2016;
- per gli investimenti effettuati nel 2015 (media 2010-2014) il credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.

Il credito d'imposta come di consueto non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale viene riconosciuto e in quelli successivi nei quali lo stesso viene utilizzato (la norma non prevede questi adempimenti come causa di decadenza dell'agevolazione).